

**ACCORDO ex articolo 25, comma 14 del D. Lgs. 50/2016
concernente le attività di VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE
ARCHEOLOGICO e le forme di DIVULGAZIONE DELLE INDAGINI
nell'ambito del progetto denominato**

VIALE EUROPA Nuova Casa della Comunità "Europa" - PNRR - MISSIONE 6
SALUTE M6.C1

L'anno 2023
(duemilaventitre, il
giorno **XXXXX**)

tra

Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, con sede a Firenze, Piazza Pitti 1, rappresentata dal Soprintendente arch. Antonella Ranaldi (di seguito "Soprintendenza")

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Dipartimento Area Tecnica S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze Via di San Salvi, 12 - Firenze 055/6933560 qui rappresentato dall'Arch. Arch. Francesco Salmoiraghi, nato a XXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento di attuazione della progettazione XXXXXXXX, autorizzato ad impegnare legalmente l'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO per il presente atto (di seguito denominato "XXXXXXX").

VISTO il DLgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") e in particolare l'articolo 28, comma 4, che prevede misure cautelari e preventive a tutela del patrimonio archeologico;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito "Nuovo Codice Appalti") e in particolare l'articolo 25 relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico in materia di lavori pubblici, vigente al momento della prescrizione di attivazione dell'Archeologia preventiva;

VISTO che l'articolo 25, comma 14 del Nuovo Codice Appalti prevede che il Soprintendente competente del territorio del Ministero della Cultura e l'Amministrazione Appaltante stipulino un apposito accordo al fine di disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione in relazione alle attività di archeologia preventiva, nonché per regolamentare le forme di documentazione e divulgazione dei risultati delle indagini;

VISTA la circolare n. 10/2012 della Direzione Generale per le Antichità del MiBACT recante indicazioni operative in merito alle procedure di archeologia preventiva;

VISTA la circolare n. 1/2016 della Direzione Generale per le Antichità del MiBACT "Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dagli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'annesso Allegato 1";

VISTO il DPCM 171/2014, come modificato con DM del 23/1/2016 “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” a seguito del quale è stata modificata l’articolazione degli uffici delle Soprintendenze ed è stata istituita la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, competente per il territorio interessato dalla costruzione della Casa della Comunità “Europa” ;

VISTO inoltre il DPCM 169/2019 Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

PREMESSO che AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Dipartimento Area Tecnica S.O.S. Gestione Investimenti Territorio progetta e realizza le opere in oggetto;

TENUTO CONTO di quanto ad oggi disponibile in merito agli elementi di interesse archeologico, noti per il territorio interessato dal progetto della Nuova Casa della Comunità “Europa”;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica riferito alla realizzazione della Casa della Comunità “Europa” - Viale Europa, snc Firenze (FI) , per quanto concerne gli aspetti di tutela dei beni archeologici, e presa visione degli elaborati trasmessi ai sensi dell’art. 25 comma 1 del DLgs 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) dall’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Dipartimento Area Tecnica S.O.S. Gestione Investimenti Territorio s. prot. il 04.09.23 e acquisiti dalla Soprintendenza con prot. n. 24013 del 25.09.23;

TENUTO CONTO della nota della Soprintendenza prot. n. 11696 del 11.05.23, nella quale è stata confermata la necessità della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico per la Casa della Comunità “Europa” , sulla base del prevedibile impatto nei confronti del sottosuolo da parte delle diverse opere in progetto, considerata l’opportunità di predisporre un piano di saggi stratigrafici, da approvare e acquisire come parte integrante dell’Accordo da siglare fra Soprintendenza e dall’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO , ex articolo 25, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 (Verifica preventiva dell’interesse archeologico e forme di divulgazione delle immagini);

CONSIDERATO che la Soprintendenza ha visionato il Progetto definitivo dei saggi archeologici, predisposto da dallo Studio Associato Il Laboratorio: Archeologia Ricerca Eventi per conto della Azienda USL centro di Firenze-Prevenzione in data 25.09.23, e acquisito agli Atti di questa Soprintendenza con prot. 24013 del 5.09.23, ritenendolo adeguato al fine di ottenere un quadro d’insieme sulla presenza o meno di elementi di interesse archeologico nelle aree interessate a vario titolo dal progetto della Casa della Comunità “Europa” , e pertanto adeguato a soddisfare le esigenze di tutela della **prima fase dell’Archeologia preventiva** (cfr. Articolo 2 e ss.);

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Principi generali

Le parti si impegnano, nel rispetto delle disposizioni di legge e nell’ambito delle proprie funzioni, a sostenere e sviluppare in un rapporto di leale collaborazione le attività e iniziative di seguito descritte. A tal fine la Soprintendenza e l’Amministrazione Comunale nominano un Responsabile dell’attuazione del presente accordo, che per la Soprintendenza è rappresentato dal Funzionario Archeologo dott. sa Monica Salvini, mentre per **AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Dipartimento Area Tecnica S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze Via di San Salvi, 12 - Firenze 055/6933560** qui rappresentato dall’Arch. Arch. Francesco Salmoiraghi , nato a XXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento di attuazione della progettazione

XXXXXXX, autorizzato ad impegnare legalmente l'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO per il presente atto (di seguito denominato "XXXXXXX"), o un responsabile a ciò riferito, il cui nominativo sarà comunicato ufficialmente alla Soprintendenza prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 2 – Definizione degli interventi

Gli interventi di archeologia preventiva consistono nell'esecuzione di saggi archeologici e, ove necessario, sondaggi e scavi anche in estensione, secondo quanto illustrato nel piano di saggi stratigrafici e dovranno avvenire nel costante rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori, secondo quanto indicato dal D.Lgs 81/2008. Resta inteso che, qualora dai saggi dovessero emergere elementi archeologicamente significativi in giacitura primaria, saranno eseguiti scavi anche in estensione, a carico **AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**, con le modalità definite dal piano di saggi stratigrafici, al fine di acquisire i dati necessari a redigere il progetto esecutivo, che terrà conto dei risultati della prima fase delle indagini di archeologia preventiva, oggetto del presente accordo.

La posizione degli scavi è indicata nel piano di saggi stratigrafici. Qualora nel passaggio dal Progetto Definitivo al Progetto Esecutivo della Casa della Comunità "Europa" ci fossero cambiamenti sostanziali nelle aree da, resta inteso che la posizione dei saggi verrà modificata adeguatamente, mediante sottoscrizione da parte di Soprintendenza e **AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** delle modifiche necessarie.

Articolo 3 – Aree degli interventi

Le aree di intervento a cui si riferisce il piano di saggi stratigrafici ricadono all'interno del Comune di Firenze e corrispondono ai terreni identificati nella cartografia del progetto definitivo e nel relativo Piano Particellare.

Per l'effettuazione delle indagini archeologiche previste o comunque necessarie la Soprintendenza predispone, ove necessario, i decreti di occupazione temporanea, mentre **AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** assicura il supporto tecnico all'istruttoria e sostiene i relativi oneri economici, ivi compresi quelli relativi agli indennizzi dovuti; i cantieri sono allestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008; D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; D.P.R. 207/2010, Regolamento di attuazione del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per le parti ancora in vigore; D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.) a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Con la firma del presente accordo **AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** dichiara di mantenere indenne la Soprintendenza da qualsiasi contenzioso e richiesta di risarcimento o danno, che dovesse sorgere a seguito dell'esecuzione dei saggi.

Articolo 4 – Durata degli interventi

Gli interventi di cui all'art. 3 dovranno essere avviati entro trenta giorni da quando **AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** affiderà i lavori e servizi e – ferma restando la possibilità di accesso ai terreni - conclusi indicativamente entro novanta giorni dalla data di consegna dei lavori e servizi, fatte salve le necessità di tutela degli eventuali beni archeologici.

Articolo 5 – Monitoraggio dei lavori in corso d'opera

Date le caratteristiche del piano di saggi stratigrafici e delle zone a rischio archeologico individuate nell'area interessata dai lavori della Casa della Comunità "Europa", preme da subito ribadire che – qualunque sia il risultato derivante dall'esecuzione dei Saggi - verrà comunque effettuato il monitoraggio continuo di tutti i lavori di scavo previsti, in corso

d'opera.

Resta inteso che ogni modifica alle prescrizioni del presente accordo e ogni variazione eventuale al Piano di saggi stratigrafici dovrà essere verbalizzata, motivata e approvata tra le Parti.

Articolo 6 – Documentazione

La documentazione completa relativa agli interventi di cui all'articolo 2 sarà consegnata dall'Amministrazione Comunale alla Soprintendenza entro e non oltre trenta giorni dal termine dei singoli interventi. Un estratto significativo di tale documentazione sarà consegnato entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni singolo intervento di cui all'articolo 2, per consentire l'elaborazione, da parte del direttore scientifico della Soprintendenza, della relazione archeologica definitiva di cui all'articolo 6.

La documentazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 5, che comprende la schedatura dei reperti mobili rinvenuti, dovrà essere redatta sulla base degli standard catalografici ICCD utilizzando le schede in uso presso la Soprintendenza (cfr. cap. 7 – Trattamento preliminare dei DATI).

Gli elaborati forniti dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

Testi e schede di Unità Stratigrafica: su supporto cartaceo ed elettronico, in formati aperti comuni: .odt, .rtf., .doc; eventuali tabelle in formato .ods o .xls.

Documentazione di rilievo grafico: su supporto cartaceo (rilievi di base in scala 1:100 per posizionamento e georiferimento sulla cartografia di progetto; rilievi di dettaglio in scala 1:20, eventualmente in scala più grande per casi particolari, da concordare) ed elettronico (elaborazioni da CAD in doppio formato .dwg e .dxf, file GIS: shapefile su proiezione specificata UTM32-ED50 e UTM-WGS84).

Documentazione grafica di materiali mobili e fotografie: su supporto cartaceo ed elettronico; immagini raster con risoluzione ad almeno 300 dpi per fotografie e ad almeno 600 dpi per disegni al tratto destinati alla pubblicazione, in formato .tif o .jpg; immagini *vector* in formato .svg o .eps.

Le elaborazioni e le mappe dovranno essere riferite al Datum Geodetico WGS84.

Rilievi, piante, fotografie, tavole, tabelle etc. devono essere numerate progressivamente, in gruppi tra loro distinti, e corredate di un elenco generale con didascalia per ciascun numero.

I soggetti incaricati saranno tenuti ad inviare settimanalmente, con modalità da concordare, agli Uffici periferici del MiBACT, un sintetico report riguardante l'avanzamento delle attività.

Articolo 7 - Direzione degli interventi

Per gli interventi per la costruzione della Casa della Comunità "Europa, l'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** responsabile del Progetto assicura, nel rispetto della normativa vigente in materia, la presenza del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza, mentre il funzionario incaricato della Soprintendenza è responsabile della direzione scientifica dei vari lotti dell'indagine anche in relazione ai successivi eventuali interventi di tutela e valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti.

Ferma restando la direzione scientifica della Soprintendenza, l'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**, quale responsabile, e la medesima Soprintendenza valutano congiuntamente l'organizzazione del cantiere in riferimento agli aspetti inerenti gli interventi archeologici. Durante i sopralluoghi congiunti che verranno effettuati nel corso di tali interventi, è buona norma redigere singoli verbali di sopralluogo, da firmare congiuntamente a cura dei Responsabili o di persone da loro formalmente delegate e porre agli Atti dei rispettivi Uffici.

Articolo 8 - Esecuzione degli interventi e oneri economici

Le attività di cui agli articoli precedenti sono poste totalmente a carico della **AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** senza alcun onere per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ai sensi dell'art. 25, co. 14 del Nuovo Codice appalti, nel quadro economico dovrà essere riservata anche una cifra per la documentazione e lo studio post scavo, la schedatura dei materiali, la pubblicazione dei risultati e l'organizzazione di eventuali mostre, secondo le modalità indicate nei successivi articoli 10 e 12. Tale cifra non deve essere inferiore al 10% del totale delle somme destinate alle attività di indagine archeologica.

Gli scavi archeologici sono eseguiti da imprese in possesso dei requisiti di legge in materia di qualificazione; il direttore tecnico dei lavori di scavo archeologico, ai sensi dell'articolo 248, comma 5 del Regolamento di attuazione del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., deve essere un soggetto in possesso dei titoli previsti dal D.M. 20 marzo 2009, n. 60 e cioè diploma di laurea e diploma di specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia, o titolo di studio estero equipollente.

I soggetti incaricati delle attività di monitoraggio in corso d'opera di cui all'articolo 5 devono essere in possesso di laurea di vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Archeologia, o di titolo estero considerato equipollente. Devono inoltre avere comprovata competenza nel settore della ricerca archeologica ed esperienza di partecipazione ad attività di monitoraggio archeologico in corso d'opera di almeno 20 (venti) mesi.

I *curricula* dei soggetti incaricati saranno preventivamente trasmessi alla Soprintendenza, che potrà così verificare il possesso dei requisiti di cui sopra.

L'organigramma del cantiere, a seconda della complessità dei lavori, potrà prevedere, previo accordo con la Soprintendenza, figure di specialisti in discipline affini e/o correlate.

Le date di inizio e termine degli interventi di cui all'articolo 2 sono registrate congiuntamente dal R.U.P. dell'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**, responsabile del Progetto, e dal direttore scientifico della Soprintendenza.

Articolo 9 – Esiti degli interventi

Gli interventi previsti al precedente articolo 2 si concludono con la Relazione archeologica definitiva, elaborata dal direttore scientifico della Soprintendenza, sulla base della documentazione presentata dall'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**, secondo le modalità di cui all'articolo 6. Tale relazione viene approvata dal Soprintendente e trasmessa all'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura delle indagini archeologiche.

La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito e detta le conseguenti prescrizioni, da attuarsi nella fase due dell'Archeologia preventiva, con ulteriore progetto e ulteriore accordo fra le parti:

- caso a) contesti in cui le indagini di archeologia preventiva (vuoi per assenza di elementi di interesse archeologico, vuoi perché lo scavo ha esaurito completamente il deposito archeologico esistente), soddisfano l'esigenza di tutela e si considera chiusa con esito negativo la procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 6 circa l'eventuale monitoraggio in corso d'opera.
- caso b) contesti che non evidenzino reperti leggibili come complesso strutturale unitario per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento. In tal caso la Soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la prosecuzione delle indagini archeologiche, la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente adottabili ai sensi del Codice relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
- caso c) complessi la cui conservazione – una volta esaurita l'indagine archeologica - non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale

mantenimento in sito. Le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e la Soprintendenza avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del Codice.
In tal caso le prescrizioni potrebbero comportare l'imposizione di varianti al progetto.

Fermi restando gli obblighi di legge per la tutela del bene le parti (Soprintendenza e l'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**) si impegnano a:

1. concordare le azioni di protezione da mettere in atto nell'ambito del progetto;
1. trovare adeguate soluzioni tecniche che possibilmente non comportino interruzione dei cantieri;
2. assicurare la rapida prosecuzione dei lavori.

Articolo 10 – Conservazione dei reperti

l'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** si impegna a garantire il ricovero temporaneo dei reperti rinvenuti durante gli interventi di cui sopra in locali idonei per conservazione e sicurezza, reperibili presso aree che verranno opportunamente individuate e comunicate alla Soprintendenza prima dell'inizio degli scavi, che saranno accessibili al Personale della Soprintendenza e ai soggetti incaricati delle suddette attività e della schedatura dei reperti. A cura di questi ultimi sarà inoltre redatto giornalmente un elenco dei reperti rinvenuti e depositati e il trasporto dei materiali archeologici presso i Depositi della SABAP-FI.

Articolo 11 – Scoperta fortuita

Qualora si sia proceduto alla esecuzione di tutte le fasi previste agli articoli 2, 5, e si dovesse comunque verificare il caso di un rinvenimento fortuito successivo al nulla osta ai lavori in Progetto, fermo restando il disposto degli articoli 90 e ss. del Codice e in particolar modo l'obbligo di denuncia e di conservazione, la Soprintendenza detterà le modalità ed i tempi di svolgimento dei necessari interventi di ricerca e tutela.

Articolo 12 – Divulgazione dei risultati delle indagini

Ogni diffusione di notizie agli organi di informazione sotto il profilo della cronaca (comunicati stampa, conferenze stampa, servizi informativi sul cantiere) è fornita congiuntamente dalla Soprintendenza e dall'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**, comprese eventuali brevi note che potranno essere pubblicate sui rispettivi siti web istituzionali, in concomitanza con lo svolgimento degli interventi; entro un anno dalla fine degli interventi di cui all'articolo 2 la Soprintendenza, in collaborazione con i soggetti incaricati, si impegna a pubblicare i rapporti preliminari dei singoli interventi in sede opportuna (ad esempio, su "FastiOnline").

Le spese di tale pubblicazione sono poste a carico dell'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**, fino ad un importo massimo complessivo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00 euro).

Articolo 13 – Ulteriori forme di collaborazione per la valorizzazione dei beni archeologici rinvenuti

Ove la realtà archeologica emersa ed indagata si presti a particolari interventi di valorizzazione e fruizione, si potranno concordare, con successivo accordo ad integrazione del presente atto, ulteriori forme di collaborazione con i soggetti pubblici e/o privati coinvolti, compresi l'allestimento di eventuali mostre ed esposizioni o l'organizzazione di seminari e convegni finalizzati alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

Articolo 14 – Obblighi di riservatezza

Con la sottoscrizione del presente accordo l'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** e la

Soprintendenza si impegnano all'osservanza della riservatezza su notizie, informazioni, dati conosciuti o comunicati in ragione del presente accordo, fatte salve le modalità condivise.

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTÀ METROPOLITANA DI
FIRENZE E PER LE PROVINCE
DI PISTOIA E PRATO IL
SOPRINTENDENTE DOTT.
ANDREA PESSINA**

**IL RESPONSABILE DELL'ACCORDO PER L'AZIENDA
USL TOSCANA CENTRO**

ING. XXXXXXXXX